



COMUNE DI ARGENTA

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA**

Approvato con Delibera C.C. 45 del 09/08/2021

Regolamento di polizia mortuaria

Indice

TITOLO I – Disposizioni generali

- art. 1 – Oggetto
- art. 2 – Competenze

TITOLO II Norme di polizia mortuaria

Capo I Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

- art. 3 - Organizzazione delle attività di medicina necroscopica
- art. 4 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva

Capo II Deposito di osservazioni e obitori

- art. 5 Strutture per deposito osservazioni
- art. 6 Deposito osservazioni a seguito di somministrazione di nuclidi radioattivi

Capo III Feretri e trasporto funebre

- art. 7 Competenza e modalità
- art. 8 Autorizzazione al trasporto
- art. 9 Casi di malattia infettivo-diffusiva e portatore di radioattività
- art. 10 Trasporti speciali
- art. 11 Carri da trasporto
- art. 12 Rimesse dei carri
- art. 13 Trasporto nell'ambito del Comune
- art. 14 Trasporto morti per malattie infettivo-diffusive
- art. 15 Trasporto fuori Comune
- art. 16 Passaporto mortuario
- art. 17 Conformazione feretro
- art. 18 Casi di conformazione diversa del feretro
- art. 19 Trattamento antiputrefattivo
- art. 20 Particolari autorizzazioni al trasporto
- art. 21 Gestione studio ed indagini scientifiche
- art. 22 Gestione ossa e resti mortali

Capo IV Servizi cimiteriali

- art. 23 Ammissione nelle strutture cimiteriali
- art. 24 Reparti speciali entro i cimiteri

Capo V Operazioni cimiteriali

- art. 25 Inumazione
- art. 26 Conformazione e ripartizione delle aree di inumazione
- art. 27 Strumenti identificativi
- art. 28 Dimensioni delle fosse
- art. 29 Conformazione delle casse per inumazione
- art. 30 Tumulazione e conformazione del loculo
- art. 31 Tumulazione
- art. 32 Esumazione ordinaria
- art. 33 Esumazione straordinaria
- art. 34 Raccolta resti e rifiuti cimiteriali
- art. 35 Estumulazione
- art. 36 Divieti e responsabilità
- art. 37 Autorizzazione e trasferimento
- art. 38 Ossario Comune

Capo VI Cremazione, dispersione e conservazione delle ceneri

- art. 39 Crematori
- art. 40 Autorizzazione alla cremazione

- art. 41 Cremazione
- art. 42 Sepoltura ceneri
- art. 43 Modalità conservative delle urne
- art. 44 Trasporto delle urne
- art. 45 Dispersione ceneri
- art. 46 Affidamento ceneri
- art. 47 Definizione congiunti
- art. 48 Tariffe e termini

Titolo III Sanzioni e norme comportamentali

- art. 49 Sanzioni
- art. 50 Orari di apertura del cimitero e limiti di accesso
- art. 51 Celebrazione riti
- art. 52 Divieti

Titolo IV Concessioni

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

- art. 53 Concessione di sepolture, loculi, aree e manufatti
- art. 54 Durata delle concessioni
- art. 55 Modalità di concessione
- art. 56 Uso delle sepolture
- art. 57 Manutenzione, canone periodico, affrancazione
- art. 58 Costruzione delle opere

Capo II Divisione, subentri e rinunce

- art. 59 Divisione e subentri
- art. 60 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- art. 61 Proroga delle concessioni a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- art. 62 Rinuncia a concessione di aree libere
- art. 63 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- art. 64 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

Capo III Revoca, decadenza ed estinzione

- art. 65 Revoca
- art. 66 Decadenza
- art. 67 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
- art. 68 Estinzione

Capo IV Norme tecniche

- art. 69 Piani Cimiteriali
- art. 70 Sepolture private nei cimiteri
- art. 71 Disposizioni generali sull'esecuzione dei lavori nel cimitero
- art. 72 Disposizioni particolari

Titolo V Disposizioni Varie

- art. 73 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- art. 74 Catasto cimiteriale e registrazioni
- art. 75 Annotazioni al Catasto cimiteriale
- art. 76 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- art. 77 Schedario dei defunti
- art. 78 Scadenario delle concessioni

Titolo VI Norme transitorie e disposizioni finali

- art. 79 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- art. 80 Cautele
- art. 81 Concessioni pregresse
- art. 82 Sepolture private e tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- art. 83 Rimesse dei carri funebri – Norma transitoria

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1.265 e successive modificazioni, del DPR 10/09/1990 n. 285, della Legge 30/03/2001 n. 130, del DPR 15/07/2003 n. 254, del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, del D.P.C.M. 26/05/2000, della Legge Regione Emilia Romagna 27/07/2004 n. 19, del Regolamento regionale 23/05/2006 n. 4 e relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare:

- a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
- b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
- c) le prescrizioni relative alla cremazione e dispersione ed affidamento delle urne cinerarie;
- d) gli importi delle sanzioni in caso di violazione del medesimo regolamento ovvero delle normative dallo stesso richiamate.

Art. 2 Competenze

1. I servizi di Polizia Mortuaria e del Cimitero sono di esclusiva competenza del Comune i quali sono gestiti nelle forme consentite dal D.Lgs. n. 267/2000 ed esercitate a mezzo degli Uffici comunali preposti.

2. L'AUSL vigila e controlla i servizi funebri e cimiteriali per gli aspetti igienico-sanitari.

3. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ai sensi della normativa statale e regionale, il Comune ha facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

4. Il Comune provvede a favorire l'accesso della popolazione alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funebre, cimiteriale, necroscopico e di polizia mortuaria, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

5. Presso gli uffici del Cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285 del 10.09.1990, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Titolo II Norme di polizia mortuaria

Capo I Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

Art. 3 Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvederanno altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

2. L'accertamento della realtà della morte è effettuato dal medico necroscopo nominato dal Direttore generale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale fra i medici dipendenti o

convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

Art. 4

Decesso per malattia infettiva e diffusiva

1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Capo II Deposito di osservazioni e obitori

Art. 5

Strutture per deposito osservazioni

1. Il deposito di osservazione a servizio del Comune di Argenta è sito presso l'Ospedale del Comune stesso ed è costituito di idoneo locale per ricevere e tenere in osservazione, anche su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. La salma può essere trasportata, per il deposito delle osservazioni di cui al precedente comma:

- a) presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate;
- b) in particolari edifici rispondenti allo scopo per l'ubicazione e requisiti igienici istituiti dal Comune come previsto dall'art. 14 DPR 285/90;
- c) presso apposite strutture adibite al commiato.

3. Le strutture su menzionate possono essere situate anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.

4. Nei casi di cui al comma 2, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

5. La certificazione medica di cui al comma 4 è titolo valido per il trasporto della salma nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.

6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 6

Deposito osservazioni a seguito di somministrazione di nuclidi radioattivi

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 185/1964.

Capo III Feretri e trasporto funebre

Art. 7

Competenza e modalità

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
2. E' escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso.
3. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
4. Il Comune assume il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale.
5. Il servizio può essere gestito direttamente ovvero affidato in appalto o concessione a terzi.
6. Sono fatte salve le norme contrattuali relative a concessioni in essere che potranno essere diversamente disciplinate alla scadenza delle concessioni medesime.
7. Il trasporto delle salme viene eseguito:
 - a) a pagamento, quando la famiglia richieda servizi e trattamenti speciali; sono da considerarsi tali quelli effettuati da imprese funebri specializzate;
 - b) a carico del Comune in ogni altro caso.
8. Il trasporto è comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
9. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 8 Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al precedente articolo, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.
2. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
3. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
4. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto che ne attestano l'esecuzione in qualità di incaricati muniti di apposita autorizzazione da consegnare al custode del cimitero.
5. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 9 Casi di malattia infettivo-diffusiva e portatore di radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 10 Trasporti speciali

1. Il trasporto dei cadaveri, dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. a).
2. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempre ché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 11, l'Amministrazione Comunale può imporre un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 del DPR n. 285/90, nella misura stabilita dal Comune. Tale diritto può essere riscosso anche per il tramite delle

imprese che effettuano il trasporto e il relativo importo deve essere inserito nella documentazione contabile delle stesse, chiaramente identificabile da parte dell'utenza.

3. Detto diritto non è dovuto per i trasporti di cadaveri di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, per trasporti di cadavere a scopo di studio, per trasporti eseguiti da terzi di ceneri o resti mortali e per cadavere provenienti da altri Comuni, trasportati all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente diretti ad altri Comuni o all'estero.

Art. 11

Carri da trasporto

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 12

Rimesse dei Carri

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal direttore sanitario della unità sanitaria locale competente.

Art. 13

Trasporto nell'ambito del Comune

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

Trasporto morti per malattie infettivo-diffusive

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 17 e 18 seguendo le prescrizioni degli articoli 21 e 35.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 17, 18 e 19 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 15

Trasporto fuori Comune

1. Il trasporto di un cadavere dal Comune di Argenta ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è

sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 13.

Art. 16 Passaporto mortuario

1. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di deceduti nei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino, di cui rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del DPR n. 285/90, compete al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del DPR n. 285/90, è sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto del cadavere, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto, come disposto dall'art. 10, comma 9, della L.R. 19/2004 e successive integrazioni, qualora lo Stato di destinazione non rientri nella Convenzione di Berlino.
2. La richiesta di autorizzazione all'estradizione di cui al comma precedente è corredata da nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il defunto è diretto debitamente legalizzata.
3. La convenzione non si applica al trasporto ceneri.

Art. 17 Conformazione Feretro

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 1,00 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio, devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della lunghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con un collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Nel caso in cui la salma debba essere cremata o inumata, l'obbligo della doppia cassa di cui al comma 1, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

14. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune, che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 28 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 18

Casi di conformazione diversa del feretro

Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 17, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 19

Trattamento antiputrefattivo

1. Per il trasporto di cui all'art. 17, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 10, della L. R. n. 19/2004, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto sia eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 20

Particolari autorizzazioni al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 21

Gestione studio ed indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 22

Gestione ossa e resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui all'articolo 13, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 9, 11 e 14.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Capo IV Servizi cimiteriali

Art. 23

Ammissione nelle strutture cimiteriali

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non sia richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.10;
 - e) i resti mortali, i resti ossei, le ceneri delle persone sopra elencate.
2. Nei reparti speciali devono essere ricevuti i cadaveri delle persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere che ne hanno diritto in forza della concessione di un'area adeguata nel cimitero ai sensi dell'art. 24, salvo che avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.
3. Nel cimitero possono essere accolte, limitatamente alla effettiva disponibilità di manufatti e di aree, con atto del Sindaco, i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le ceneri di residenti o deceduti in altro comune confinante.

Art. 24

Reparti speciali entro i cimiteri

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 69 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

Capo V Operazioni cimiteriali

Art. 25

Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le inumazioni di cadaveri, resti mortali, ceneri in campo comune di durata pari al turno ordinario di inumazione, come individuato dal Regolamento regionale n. 4/2006;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore al turno ordinario di inumazione, come individuato dal Regolamento regionale n. 4/2006.

Art. 26

Conformazione e ripartizione delle aree di inumazione

1. Le aree destinate all'inumazione in campo comune devono essere di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore al valore medio annuale delle inumazioni moltiplicato per il periodo ordinario di rotazione e maggiorato del cinquanta per cento; inoltre per la determinazione della superficie di terreno destinata a campi comuni di inumazione occorre conteggiare le inumazioni previste a seguito delle operazioni di estumulazione.
2. Nel caso in cui il Comune disponga di due o più cimiteri, la superficie complessiva destinata ad inumazione in campo comune può anche essere garantita in un solo cimitero, o in modo differenziato fra i diversi cimiteri.
3. Le aree destinate all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello dalla falda idrica tale da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri, il fondo della fossa per inumazione si trova alla distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
4. Le aree di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzo delle fosse deve essere garantito da una chiara identificazione planimetrica.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso nella sola cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del

parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in un stessa fossa. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, reso con la necessaria tempestività, ai fini delle cautele igienico sanitarie.

6. La fossa per inumazione può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria nell'intorno del feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.

7. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 27

Strumenti identificativi

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del Comune, sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28

Dimensioni delle fosse

1. Ciascuna fossa per inumazione, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Nel caso in cui la fossa venisse corredata da copritomba, questo dovrà assicurare un rapporto di copertura della stessa non superiore ad 1/3 della superficie complessiva.

3. La tipologia dei copritomba sarà oggetto di apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale.

4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno metri 2,20 e la larghezza di almeno metri 0,80 e distano l'una dall'altra almeno metri 0,30 da ogni lato.

5. Le fosse per inumazione di bambini di età inferiore a 10 anni hanno una profondità compresa fra 1,0 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e distano l'una dall'altra almeno metri 0,30 da ogni lato.

6. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

7. Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purché ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

8. Le fosse per inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo.

Art. 29

Conformazione delle casse per inumazione

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se

necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

9. È vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.

10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11. Sulla cassa deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 30

Tumulazione e conformazione del loculo

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

4. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

5. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai feretri.

6. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

7. Le misure di ingombro interno per tumulazione di feretri dovranno essere non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di ml. 2,25 di larghezza ml. 0,75 e di altezza ml. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui al punto 11. Le misure di ingombro libero interno per tumulazione di resti mortali in ossarietto individuale non dovranno essere inferiori ad un parallelepipedo con lato più lungo di ml. 0,70 di larghezza ml. 0,30 e di altezza ml. 0,30.

8. Nel caso di tumulazione di resti o cenere non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti del punto 11, bensì è consentita la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

9. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

10. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

11. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

12. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, legati con malta di cemento intonacata nella parte esterna.

13. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

14. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art. 31

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura come prevista dall'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR n. 285/90 e, riguardo ai loculi areati, le prescrizioni contenute nell'art. 2 del "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione" n. 4 del 23 maggio 2006, emanato dalla Regione Emilia Romagna.

Art. 32

Esumazione ordinaria

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune, laddove siano diversi da quelli ordinariamente stabiliti in dieci anni.
3. In presenza di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si applica la circolare del Ministro della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, sia nei casi di esumazione che estumulazione. È incentivata la cremazione dei resti mortali e l'aggiunta di sostanze biodegradanti sia in forma preventiva al momento del decesso, sia successivamente in occasione di operazioni cimiteriali.
4. Qualora si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
5. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Art. 33

Esumazione straordinaria

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del direttore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il direttore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 34

Raccolta resti e rifiuti cimiteriali

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 22.
2. Ai rifiuti cimiteriali si applicano le norme stabilite dalla D.Lgs.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e

successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal DM dell'Ambiente, di concerto con la salute, n. 219 del 26 giugno 2000.

3 I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Prima della inumazione dai cofani provenienti da estumulazione deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento.

4. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, smurature o similari, possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Art. 35 Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono tassativamente essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni se non addizionato di sostanze biodegradanti. A due anni, se si utilizzano sostanze biodegradanti.

4. La Regione può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 4 dell'art. 32.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del direttore sanitario.

6. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente o, secondo le indicazioni del Comune, con una nuova concessione che sostituisca la precedente.

Art. 36 Divieti e responsabilità

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 37 Autorizzazione e trasferimento

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il direttore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo

trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

3. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 33.

Art. 38 Ossario Comune

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:

a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;

b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

4. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

5. La previsione di cui all'art. 64, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 si intende soddisfatta qualora la camera mortuaria sia presente in almeno un cimitero del Comune.

Capo VI Cremazione, dispersione e conservazione delle ceneri

Art. 39 Crematori

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale sono illustrare le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

Art. 40 Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso in base alla normativa vigente sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. In mancanza di disposizioni testamentarie, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi dalla maggioranza assoluta di essi, unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente, ai sensi dell'art. 3, lettera b), n. 3) della Legge n. 130/2001, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 37 del 01/09/2004; in caso di concorrenza di due parenti nello stesso grado è necessaria l'unanimità.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 o ancora da autocertificazione, trasmessa al comune anche con le modalità per queste stabilite e cioè per via postale o via telematica, purché accompagnato da copia del documento di identità sottoscritto di tutti coloro che debbono esprimersi, nonché dalla espressione di volontà

debitamente sottoscritta.

3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.

4. Nel caso di minori e persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal direttore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

6. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

7. In casi di cremazione di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è sufficiente acquisire la volontà di uno degli aventi titolo unitamente alla dichiarazione di quest'ultimo circa la non contrarietà degli aventi titolo.

8. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso. La cremazione di resti mortali e di resti ossei è autorizzata dal Comune ove sono sepolti. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili e i prodotti del concepimento è autorizzata dalla AUSL del luogo ove è avvenuto l'evento.

9. E' possibile la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, ai sensi dell'art. 3 lettera b), n.3), della Legge n.130/2001 unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente. La richiesta di cremazione dei resti mortali alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione può essere effettuata al momento della richiesta di inumazione o di tumulazione del cadavere. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali ovvero di irreperibilità dei familiari, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso che dovrà essere affisso per lo stesso periodo agli ingressi di ogni cimitero, il Comune autorizza la cremazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. n.285/1990.

Art. 41 Cremazione

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie dei manufatti vengono stabilite come appresso: dimensione: ml . 0,30 x 0,30 x 0,30. Caratteristiche: nel rispetto delle dimensioni sopra riportate con materiali e conformazioni analoghe a quanto stabilito per le celle ossario.

Art. 42 Sepoltura ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, può avvenire mediante:

a) tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie - cellette - loculi - tomba di famiglia - cappelle) o in altre strutture autorizzate anche già contenente altro cadavere o suoi resti mortali, purché la presenza dell'urna non impedisca la

normale operatività;

- b) tumulazione dell'urna in cellette appartenenti a privati, anche già contenente altro cadavere o suoi resti mortali, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività, o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso Il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti. Potranno essere collocate nelle cellette in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo;
 - c) tumulazione in nicchie a vista;
 - d) interrimento a tempo determinato (10 anni) dell'urna in apposito campo comune da realizzare almeno in un cimitero;
 - e) deposito delle ceneri nel cinerario comune, per la conservazione in perpetuo in modo indistinto, nei cimiteri ove sia presente il cinerario medesimo, qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione, ovvero disperse o affidate, su richiesta degli aventi titolo e previa autorizzazione comunale.
2. In attesa della decisione degli aventi titolo sulla definitiva collocazione delle ceneri, è consentita la temporanea conservazione delle urne all'interno di apposita struttura cimiteriale, previo pagamento della tariffa.

Art. 43

Modalità conservative delle urne

1. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in celletta (nicchia cineraria). Le dimensioni minime interne di una nicchie cineraria sono cm. 36 x cm. 40 x cm 40.
2. Le urne cinerarie possono, altresì, essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetro resina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni, secondo le indicazioni degli aventi titolo.
3. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

Art. 44

Trasporto delle urne

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui all'art. 13 e seguenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del direttore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato ai gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

Art. 45

Dispersione ceneri

1. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001, alla L.R n. 19/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto.

2. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Argenta autorizza la dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio regionale nei seguenti casi:

- a) deceduti nel territorio del Comune di Argenta;
- b) deceduti fuori del territorio regionale purché residenti nel Comune di Argenta al momento del decesso;
- c) ceneri di defunti già sepolti nei cimiteri comunali.

Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente diritto secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

4. I luoghi individuabili per la dispersione delle ceneri sono:

- a) area cimiteriale appositamente individuata;
- b) area privata, aperta e con il consenso del proprietario, senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- c) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi; in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva; nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- d) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni.

5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di essere disperso. Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da dichiarazione resa, di fronte a un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 37 del 01/09/2004, dal coniuge, ove presente, unitamente ai congiunti di primo grado, che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso, nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata dalla stessa. Nel caso in cui non ci sia il coniuge, unitamente ai congiunti di 1° grado può esprimere la volontà anche il convivente. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge, ove presente, unitamente ai congiunti di primo grado. Allo stesso modo è individuata la persona incaricata della dispersione qualora non fosse stata citata. Nel caso in cui non ci sia il coniuge, unitamente ai congiunti di 1° grado, tale luogo e persona incaricata della dispersione può essere indicato anche dal convivente. Nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado la volontà del defunto può essere dimostrata, nelle forme precedentemente indicate, dai parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente; nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni le ceneri sono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata da: coniuge, convivente, figli, altri famigliari aventi diritto, esecutore testamentario, legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto, personale appositamente autorizzato dal Comune o dal gestore del servizio pubblico cimiteriale o dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n.19/2004.

7. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, da inoltrare al Comune, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

8. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura è verificata dal Comune di Argenta anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.

9. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal comune di Argenta ma in territorio nazionale, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso.

Art. 46
Affidamento ceneri

1. L'affidamento personale delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001, alla L.R. n. 19/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto manifestate con le modalità di cui all'art. 40.

L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Argenta autorizza l'affidamento delle ceneri nell'ambito del territorio comunale. Non è ammesso l'affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di affidare le proprie ceneri. Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da dichiarazione resa, di fronte a un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dal coniuge, ove presente, unitamente ai congiunti di primo grado, che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di affidare le proprie ceneri, il nominativo dell'affidatario e il luogo della conservazione. Nel caso in cui non ci sia il coniuge, unitamente ai congiunti di 1° grado può esprimere la volontà anche il convivente. Nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado la volontà del defunto può essere dimostrata, nelle forme previste dal comma precedente, dai parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 74 e segg. del Codice Civile unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà di affidare le proprie ceneri senza indicarne l'affidatario, quest'ultimo è scelto dalle persone sopra indicate. Rimane inteso che l'affidamento sarà autorizzato solo a seguito di accettazione da parte dell'affidatario unico indicato. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa dal defunto secondo le modalità prescritte.

3. La richiesta di affidamento, al Comune in cui avverrà la conservazione delle ceneri, da parte dei soggetti di cui al comma 2, dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
- d) l'obbligo per l'affidatario di richiedere all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione a variare il luogo di conservazione delle ceneri;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati inerenti alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario. L'affidamento ha luogo alle seguenti prescrizioni:

- a) l'urna è debitamente sigillata e deve contenere i dati identificativi del defunto;
- b) l'urna è conservata all'interno dell'abitazione indicata; sono esclusi come luoghi di conservazione le aree cortilive, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa;
- c) l'affidatario assicura la custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata;
- d) l'urna non può essere affidata, anche temporaneamente, a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del comune;
- e) il luogo di conservazione dell'urna può essere variato solo previa tempestiva comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, occorre una nuova autorizzazione per l'affidamento nonché per il trasporto delle ceneri.

5. Venute meno le condizioni dell'affidamento o nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, dovrà presentare apposita dichiarazione al Comune di avere dato

comunicazione di tale rinuncia ai restanti parenti di primo grado. I congiunti di cui al comma 2) del presente articolo, possono richiedere al Comune una nuova autorizzazione di affidamento ad uno di loro secondo quanto previsto dal comma 2 e 3 del presente articolo, qualora il defunto abbia indicato genericamente l'affidamento alla famiglia, mentre se il defunto ha espressamente indicato quel referente, in caso di sua rinuncia o morte, le ceneri devono essere conferite al cimitero; in ogni caso, qualora l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione o inumazione in un cimitero di sua scelta.

6. Alla morte dell'affidatario, le ceneri devono essere conferite al cimitero salvo non sia diversamente stabilito dallo stesso.

7. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni relativa variazione sono trascritti in apposito registro, tenuto dall'ufficio competente anche con l'ausilio di strumenti informatici, con le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici del defunto, dati anagrafici dell'affidatario e luogo di conservazione dell'urna;
- b) indirizzo del nuovo luogo di conservazione e data, in caso di variazioni;
- c) data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e risultanze riscontrate;
- d) per i recessi dall'affidamento: identificazione del cimitero di sepoltura e data di recesso.

8. Il Comune, mediante la Polizia Locale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione.

Art. 47

Definizione congiunti

1. Ai fini degli articoli 40 e seguenti del presente regolamento, per congiunti si intendono:

- a) il coniuge, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
- b) in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile (in caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi).

2. Ai fini del presente regolamento per convivente si intende la persona inserita nello stato di famiglia del defunto al momento del decesso, in ragione dell'esistenza dei soli vincoli affettivi e, quindi, non legata al defunto da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela.

Art. 48

Tariffe e termini

1. Le tariffe per le effettuazioni delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie nonché di dispersione interna al cimitero sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della L. 241/1990 e ss. mm. ii., sono definiti come segue i termini dei procedimenti previsti dal presente regolamento:

- a) Autorizzazione alla cremazione di salma 30 gg;
- b) Autorizzazione alla cremazione di resti mortali 60 gg;
- c) Autorizzazione all'affidamento di ceneri 60 gg;
- d) Autorizzazione alla dispersione di ceneri 60 gg.

Titolo III Sanzioni e norme comportamentali

Art. 49

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette a sanzione pecuniaria, da un minimo di 250 Euro a un massimo di 9.300 Euro, con le modalità di cui all'art. 7 della L.R n. 19/2004 e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, che costituiscano altresì violazioni delle disposizioni del DPR n. 285/90, sono punite ai sensi dell'art. 107 del decreto medesimo.

Art. 50
Orari di apertura del cimitero e limiti di accesso

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario determinato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. È vietato l'ingresso ai cimiteri:
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente in relazione al luogo;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
3. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero tranne che per soggetti portatori di handicap.

Art. 51
Celebrazione riti

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art. 52
Divieti

1. All'interno del cimitero è vietato.
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestii o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in specie, fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) chiedere elemosina, fare questue;
 - k) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Titolo IV Concessioni

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 53

Concessione di sepolture, loculi, aree e manufatti

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. Le concessioni sono rilasciate dal competente Dirigente comunale o, se previsto, dal soggetto gestore dei servizi cimiteriali fatto salvo, in questo secondo caso, il subentro del Comune nei rapporti con i concessionari qualora il soggetto gestore venga meno.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
10. Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni acattoliche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla Giunta Municipale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 54

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 33 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 33 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma. Nel tariffario è individuata per ciascuna tipologia di

sepoltura la relativa durata della concessione.

3. A richiesta degli interessati, il comune può valutare se consentire il rinnovo, purché per una sola volta e qualora ciò sia contemplato dalle previsioni di piano regolatore cimiteriale, per il periodo di tempo consentito dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

4. Nell'atto di concessione è indicata la decorrenza della stessa, nonché la data di scadenza.

5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata di 16 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del comma 2, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6. È consentito il prolungamento di concessione per un periodo pari a quello occorrente, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione.

7. La durata della concessione e dei relativi rinnovi è stabilita dalla Giunta comunale entro i limiti indicati al comma 2° del presente articolo.

Art. 55

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata può concedersi solo in presenza:

- a) della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
- b) dei resti o ceneri per gli ossarietti;
- c) delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Con apposito atto di indirizzo, adottato a termini dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti altri criteri generali di assegnazione delle sepolture private nei cimiteri comunali, siano essi integrativi che alternativi a quello cronologico.

3. La concessione in uso delle sepolture, di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore dei seguenti soggetti:

- a) richiedente di età superiore ai [70] anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
- b) coniuge, superstite del defunto;
- c) uno dei genitori superstiti del figlio defunto;
- d) fratello o sorella superstite del defunto, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.

Nelle fattispecie indicate ai precedenti punti b) e c) precedenti, qualora si verifichi la circostanza che siano presenti sia il coniuge che il genitore o i genitori superstiti, sarà data priorità nella assegnazione in deroga di cui al citato comma 4°, al coniuge superstite qualora ne faccia richiesta.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o costruzione ex novo di cimitero, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Art. 56
Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario fondatore del sepolcro e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al Dirigente competente o, se previsto, al soggetto gestore dei servizi cimiteriali affinché, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, dia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione saranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sperando comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del titolare della concessione, depositata presso l'ufficio competente o al gestore del cimitero, almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione di tutte le salme.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura, la eventuale proprietà per la residua durata della concessione dei materiali e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
11. Nel caso di concessioni cimiteriali intestate in passato a soggetti estranei agli effettivi utilizzatori delle medesime, l'Amministrazione, constatata la situazione di estraneità, potrà procedere alla reintestazione delle medesime agli eredi delle persone ivi sepolte, con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 59.

Art. 57
Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per tutte le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione con l'obbligo di mantenere i manufatti in buono stato di conservazione, pena la decadenza della concessione secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto

valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Nelle sepolture private costruite dal Comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune o il gestore del cimitero può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente l'apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

c) l'ordinaria pulizia;

d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 3 anni determina la decadenza dalla concessione.

6. La Giunta comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 3 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo, cioè il versamento anticipato in unica soluzione, per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento della Giunta, le quali devono essere determinate in modo da assicurare negli esercizi futuri un'entrata idonea alla copertura dei costi prevedibili per la residua durata della concessione.

7. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari o comunque rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

8. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all'interno delle aree cimiteriali, il Comune può disciplinare le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale, secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento.

Art. 58

Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree destinate alla costruzione di tombe private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Comune ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal Dirigente competente o, se previsto, dal soggetto gestore dei servizi cimiteriali, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

Capo II Divisione, subentri e rinunce

Art. 59

Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari

residuali, restando unica la concessione.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio competente o dal gestore del cimitero, anche utilizzando servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente o al gestore del cimitero entro 1 anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio competente o dal gestore del cimitero esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo.

9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il Comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

11. Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Art. 60

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{3 \times "N"}$$

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Art. 61

Proroga delle concessioni a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il concessionario potrà richiedere, al momento del rinnovo della concessione a tempo determinato, una proroga della concessione medesima per un periodo massimo di anni 2, qualora nella domanda dichiarerà motivatamente di voler liberare la sepoltura entro il citato

periodo temporale.

2. In tal caso il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione una tariffa pari al rimborso spettante al concessionario medesimo in caso di rinuncia anticipata, determinato secondo la formula indicata al precedente art. 60 comma 1°, in rapporto al periodo di tempo per il quale si richiede la proroga.

3. Qualora alla scadenza temporale indicata nella richiesta di proroga il concessionario non proceda a liberare la sepoltura, allo stesso sarà addebitata l'intera tariffa prevista per il rinnovo della concessione, fermo restando il diritto del concessionario all'applicazione di quanto disposto dall'art. 60 del presente regolamento.

Art. 62

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa per concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa per concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

Art. 63

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito l'ufficio competente o il gestore del cimitero, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

Art. 64

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune medesimo o dal gestore del cimitero, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/297 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

- b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/4 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore quarto della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale.

Capo III Revoca, decadenza ed estinzione

Art. 65 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere è revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, ed è concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Art. 66 Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente regolamento;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
 - e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini del presente regolamento o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Art. 67

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Art. 68

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione se non rinnovate, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo; inoltre, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del DPR 10 settembre 1990 n. 285, il Comune può pronunciare la decadenza della concessione decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento. Dopodiché provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.
4. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria il Comune, previa diffida a provvedere, può pronunciare la decadenza della concessione e può disporre la rimozione del manufatto o il suo ripristino, se la sepoltura è di interesse storico o artistico. Anche in questo caso, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento.
5. Con l'estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle opere e delle aree.

Capo IV Norme tecniche

Art. 69

Piani Cimiteriali

Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e le relative aree di rispetto attraverso l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso.

Art. 70

Sepolture private nei cimiteri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune.
2. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.
3. È vietato occupare spazi attigui, senza titolo.

4. I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportati alle discarica comunale secondo l'orario e l'itinerario che saranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 71

Disposizioni generali sull'esecuzione dei lavori nel cimitero

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni il concessionario deve munirsi di apposito titolo rilasciato dall'Amministrazione comunale.
2. La circolazione di veicoli delle imprese è autorizzata, di volta in volta, dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.
3. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
4. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrassamento di materiali e costruire baracche.
5. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio.
6. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ed ogni altro materiale.

Art. 72

Disposizioni particolari

1. In ogni cimitero comunale, compatibilmente con le disponibilità di idonee aree, può essere individuata un'area specifica da destinarsi a campo comune per le inumazioni dei resti mortali provenienti da estumulazioni eseguite a seguito di scadenze dei termini di concessione.
2. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene nel rispetto delle norme del regolamento edilizio comunale, previo rilascio di apposita concessione ad edificare.

Titolo V Disposizioni Varie

Art. 73

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero di Argenta può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.
2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
3. È altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del Comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.
4. La Giunta comunale, con la medesima delibera con la quale dispone l'assegnazione gratuita ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, può altresì disporre di assumere a carico del bilancio comunale anche gli oneri finanziari per lo svolgimento dei servizi funerari relativi alle citate categorie di cittadini benemeriti o illustri.

Art. 74
Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso l'ufficio competente o il soggetto gestore dei servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 75
Annotazioni nel catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale è annotato ogni uso della sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
2. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 76
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali.

Art. 77
Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici del gestore del cimitero è tenuto, se del caso, con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il gestore del cimitero, sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 130, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 128 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Art. 78
Scadenziario delle concessioni

1. Presso l'ufficio competente o il soggetto gestore dei servizi cimiteriali è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell'ufficio competente o il soggetto gestore dei servizi cimiteriali predispone,

entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Titolo VI Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 79

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 80

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 81

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'articolo 36, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 82

Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Art. 83

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.